

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comma 3 dell'art. 7 del decreto 9 dicembre 2016 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*  
BELLANOVA

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 782

20A04646

DECRETO 23 luglio 2020.

**Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata»;


Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2016, recante «Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura»;

Visto l'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare il comma 2-terdecies il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite la tenuta dei registri, le indicazioni,



differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo, e che per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale tale annotazione venga assolta con la registrazione nei predetti registri;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito operativo*

1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri.

2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.

3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto.

4. L'allegato 2 può essere aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale qualità e repressione frodi (ICQRF), su proposta della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Art. 2.

*Registro*

1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1.

2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.

3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.

4. Per i prodotti vitivinicoli e per l'olio di oliva, il debitore può procedere all'annotazione nei registri telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n. 16059, istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all'allegato 2. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri di cui al presente comma.

Art. 3.

*Estinzione del pegno*

1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 1 o registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell'art. 2.


Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

*Il Ministro:* BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 786



## FAC SIMILE REGISTRO

Il registro vidimato annualmente sarà costituito da singoli fogli contenenti ognuno le indicazioni di cui al seguente fac-simile e dovrà essere firmato dal creditore:

Operazione n .

Pag. \_\_\_\_

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PEGNO			ROTAZIONI					
Data	di	costituzione	kg/		identificativi	data	Firma	
			unità	litri				mese
_____			1	entrata				
				uscita				
Durata			2	entrata				
_____				uscita				
Azienda			3	entrata				
_____				uscita				
Unità			4	entrata				
_____				uscita				
Elem. Identificativi			5	entrata				
				uscita				
Mese/anno produzione _____			6	entrata				
				uscita				
Varietà _____			7	entrata				
				uscita				
Anno _____			8	entrata				
				uscita				
Rif. Regione produzione _____			9	entrata				
				uscita				
Partita/Lotto _____			10	entrata				
				uscita				
Codice identificativo _____								
Kg/Litri								
_____								
Valore in euro								
_____								
Firma								
_____								



ALLEGATO 2

## REGISTRI TELEMATICI

Annotazione dei prodotti oggetto di pegno presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva

Attraverso la specifica funzionalità messa a disposizione nei registri telematici, il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare:

Per il vino e l'olio:

- a) la tipologia;
- b) il quantitativo da utilizzare quale pegno;
- c) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;
- d) il lotto per il prodotto confezionato;
- e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
- f) l'Istituto bancario interessato;
- g) il valore del pegno in euro.

3. Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.

4. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all'Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.

20A04644

DECRETO 23 luglio 2020.

**Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi.**

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»;

Visto l'art. 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

